

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Fondo Pensioni Sicilia

Delibera n. 30 del 27 settembre 2023

“Approvazione Piano Triennale di Investimento 2023-2025”

ai sensi dell'art.8 D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, recante *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”*;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la legge regionale del 14 maggio 2009, n. 6, recante *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009”* e, in particolare, l'articolo 15 che ha istituito il *“Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale”*, denominato più semplicemente *“Fondo Pensioni Sicilia”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 23 dicembre 2009, n. 14, recante *“Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 recante: Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana”*, pubblicato sulla G.U.R.S. del 8 febbraio 2010, n. 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 13 novembre 2019, n. 22 pubblicato sulla G.U.R.S. del 13 dicembre 2019, n. 56, recante *“Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Norme per*

l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana";

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 13 settembre 2018, n. 477, con il quale è stato nominato, presso il Fondo Pensioni Sicilia, il Dott. Fulvio Bellomo, nella qualità di Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 novembre 2020, n. 630, con il quale è stato confermato e prorogato l'incarico di Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia con i poteri di Presidente e di Consiglio di Amministrazione, senza soluzione di continuità, fino all'insediamento degli Organi ordinari di gestione al dott. Fulvio Bellomo;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 10 marzo 2022, n. 84, con cui l'Avv. Filippo Nasca è stato confermato, senza soluzione di continuità, nella nomina quale Direttore generale del Fondo Pensioni Sicilia;
- VISTO** l'articolo 8, comma 15, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui *"Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali"*;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 novembre 2010, recante *"Disciplina delle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché delle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati"*;
- VISTA** la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, recante *"Direttiva in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122"*;
- VISTA** la nota prot. n. 11858 del 13 aprile 2021 con cui il Fondo Pensioni Sicilia ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato la documentazione ai fini della verifica di compatibilità con i saldi strutturali, di cui all'articolo 8, comma 15, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTA** la nota prot. n. MEF-RGS 111922 del 10 maggio 2021, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica - in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 11858 del 13 aprile 2021 - ha chiarito che *"non risulta applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'articolo 8,*

comma 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia di operazioni immobiliari degli enti di previdenza e, conseguentemente, non sussistono i presupposti normativi e procedurali per dare seguito alla richiesta avanzata dal Fondo”, in quanto la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica trova applicazione “per i soli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza di previdenza inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e, di converso, non si applica al Fondo Pensioni Sicilia, il quale - pur esplicitamente annoverato nella lista delle Amministrazioni Pubbliche - è classificato nel sottosettore delle “Regioni e province autonome”;

VISTO l’articolo 7, legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 che, ai commi 3 e 4 rispettivamente prevede che *“Il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana è autorizzato all’acquisto entro il 31 ottobre 2020 del cento per cento delle quote del Fondo di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, che assicura un rendimento netto pari ad almeno il rendimento attuale delle corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l’acquisto aumentato del cinquanta per cento, per l’intera durata del contratto di locazione” e che “Per effetto del comma 3 è iscritta in entrata del bilancio della Regione siciliana per l’anno 2020, quale corrispettivo della cessione, la somma di 50.411.177,00 euro pari al trentacinque per cento del capitale netto del FIPRS. Nelle more della definizione della cessione, tale somma, da iscrivere in un apposito fondo, è portata in riduzione delle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito del perfezionamento della cessione, con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni di bilancio per il ripristino della medesima autorizzazione di spesa”;*

VISTO il regolamento di gestione, approvato con delibera del consiglio di amministrazione di Prelios – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (“Prelios SGR S.p.A.”) del 19 dicembre 2005, del fondo di cui all’articolo 9 della legge regionale 2 dicembre 2004, n. 17 (di seguito, per brevità, “fondo immobiliare Fiprs”), da cui si evince che quest’ultimo prevede l’emissione di due classi di quote: le quote di “Classe A” riservate esclusivamente ad investitori professionali e la quota di “Classe B” assegnata alla Regione Siciliana;

RILEVATO dalla relazione infrannuale di gestione al 30 giugno 2023 di Prelios SGR S.p.A. che il fondo immobiliare Fiprs ha una durata di 16 anni a decorrere dalla data dell’apporto del patrimonio immobiliare (i.e., 7 marzo 2007) con scadenza alla data di chiusura del primo esercizio successivo, ovvero al 31 dicembre 2023;

RILEVATO dalla relazione infrannuale di gestione al 30 giugno 2023 di Prelios SGR S.p.A. che:

- il fondo immobiliare Fiprs si compone di n. 420 quote di Classe A in circolazione, di cui n. 273 quote detenute da Investitori Qualificati non residenti;
- il valore della quota di Classe A è pari, al 30 giugno 2023, a euro 159.314.974,00 (centocinquantanovemilioneitrecentoquattordicimilanovecentosettantaquattro/00) e che, conseguentemente, il valore nominale delle quote detenute da Investitori Qualificati non residenti è pari a euro 103.554.733,10 (centotremilionicinquecentocinquantaquattromilasettecentotrentatre/10);

RILEVATO che - così come specificato dalla Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto della Regione Siciliana es. 2020 del 3 dicembre 2022 - l'investimento di cui all'articolo 7, legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è subordinato ad una duplice condizione: a) che lo stesso assicuri un rendimento netto pari ad almeno quello attuale delle corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l'acquisto delle quote, aumentato del cinquanta per cento; b) che tale rendimento abbia una durata pari al contratto di locazione;

VISTI gli esiti della prima *due diligence* effettuata dal Fondo Pensioni Sicilia sulla situazione finanziaria ed economica del fondo immobiliare Fiprs, allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal legislatore e la congruità del prezzo di cessione, anche alla luce delle considerazioni e dei moniti espressi dalla Corte dei Conti in sede di parifica (si vedano, al riguardo, le relazioni della Sezione di Controllo e della Procura del 2017 e del 2018), di cui alla nota prot. n. 33633 del 17 novembre 2020 del Fondo Pensioni Sicilia;

PRESO ATTO di quanto rilevato nella relazione sul rendiconto della Regione Siciliana es. 2020 del 3 dicembre 2022 dalla Corte dei Conti, secondo cui *“Dal momento che la norma censurata, ad ogni modo, permane vigente, alla luce di quanto esposto, queste SS.RR. intendono ribadire le contestazioni già espresse in occasione del Giudizio di parificazione relativo agli esercizi 2017, 2018 e 2019 soprattutto alla luce della lievitazione ope legis della stima delle quote, confermandosi il timore che la sua attuazione possa essere pregiudizievole per l'integrità del patrimonio dell'ente, costituito dai contributi versati dai lavoratori, da destinarsi necessariamente alla tenuta del sistema previdenziale, e non da somme provenienti dalla fiscalità generale”*;

VISTA la nota prot. n. 16499 del 23 maggio 2023, con cui il Fondo Pensioni Sicilia ha notiziato il governo regionale in merito alla rinnovazione delle attività istruttorie, finalizzate alla valutazione della situazione finanziaria ed economica del fondo immobiliare Fiprs, nonché alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 7, legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;

VISTA la nota n. 454/P, assunta al prot. n. 20047 del 20 giugno 2023, con cui l'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. (“AST”) ha avanzato formalmente l'ipotesi di alienazione del patrimonio immobiliare della società in favore del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTA la nota n. 799/P del 20 settembre 2023, assunta al prot. n. 28785 del 21 settembre 2023, con cui AST ha chiesto l'eventuale disponibilità del Fondo Pensioni Sicilia all'acquisto del bene immobile sito in Palermo, Via Caduti Senza Croce n. 28, di valore di mercato attuale pari a Euro 8.040.810,74;

RITENUTO pertanto di prevedere nel Piano Triennale di Investimento 2023 - 2025, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'eventuale acquisto, previo svolgimento delle relative istruttorie:

- di n. 270 quote di Classe A del fondo immobiliare Fiprs per un valore nominale pari a Euro 103.554.733,10;
- del bene immobile sito in Palermo, Via Caduti Senza Croce n. 28;

VISTI i criteri generali e piano pluriennale di investimento e disinvestimento del Fondo Pensioni Sicilia, ai sensi dell'art. 9, comma 2, Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 23 dicembre 2009, n. 14 - triennio 2023/2025, approvati con deliberazione n. 3 dell'8 giugno 2023 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia e, in particolare, quanto previsto al paragrafo 8.4, epigrafato "*Investimento diretto in immobili o fondi immobiliari*";

CONSIDERATO che il piano degli investimenti del Fondo Pensioni Sicilia per il triennio 2023-2025 deve scaturire da un modello di gestione degli investimenti e del patrimonio integrato con la struttura del passivo e da una strategia di gestione e minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio, che tiene conto del confronto del rendimento e del rischio degli investimenti con quelli dei titoli di Stato italiano, al fine di verificare la presenza di rendimenti del patrimonio inferiori al costo di finanziamento dello Stato;

RITENUTO di approvare il Piano Triennale di Investimento 2023 - 2025, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, allegato sub A alla presente delibera;

DELIBERA

Articolo 1 di approvare il Piano Triennale di Investimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, allegato sub A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, e di trasmetterlo al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 2 di dare mandato ai competenti uffici del Fondo Pensioni Sicilia per l'esecuzione della presente delibera.

Palermo, 27/09/2023

Il Commissario Straordinario
f.to Fulvio Bellomo

Ai sensi dell'art.11, comma 2, lett. a,
del D.Pres. n. 14/2009 si esprime voto
consultivo favorevole
f.to Il Direttore Generale
Filippo Nasca